volerelaluna LA POLITICA PUNTOACAPO

Una giustizia garantista? Almeno proviamoci

Autore: Livio Pepino

Il referendum è passato. Ha vinto il no, evitando che il sistema autoritario voluto dalla destra si arricchisse di una nuova tessera. Ma **i problemi della giustizia penale, delle garanzie nel processo, del carcere, della repressione indiscriminata di migranti, marginali e dissenzienti restano inalterati**. Di più, il ministro della Giustizia e i suoi solerti consiglieri, dismessi gli abiti garantisti indossati per l'occasione referendaria, hanno ripreso i vecchi metodi e le vecchie abitudini producendo, in tema, solo l'inasprimento della legislazione emergenziale (con la conversione in legge, avvenuta in spregio di ogni correttezza istituzionale, del decreto n. 23/2026, ennesimo strumento di repressione di marginalità e dissenso) e la blindatura di un carcere sempre più esteso e chiuso. Una inversione di tendenza – superfluo dirlo – richiede tempi medi e una prospettiva politica di lungo respiro. E non è certo la situazione di quest'ultimo scorcio di legislatura. Tuttavia, **i prossimi mesi saranno decisivi per dare alcuni segnali di discontinuità rispetto al recente passato** nel quale – è bene sottolinearlo – anche ampi settori del centro-sinistra hanno dato il loro contributo alla deriva securitaria.

Nel dibattito referendario il richiamo alle garanzie è stato abusato. È, dunque, tempo di dimostrare che non era un richiamo strumentale. Non accadrà con questa maggioranza, ma, intanto, è auspicabile che l'attuale bagno di opposizione rinfreschi le idee alla sinistra e che **il mondo dei giuristi riesca ad esprimere un fronte democratico ampio** capace di richiederlo e di mobilitarsi per ottenerlo. Per stimolare questo processo **Volere la Luna e un ampio gruppo di associazioni rappresentative della cultura giuridica democratica hanno organizzato, per il prossimo 6 giugno a Napoli, un incontro nazionale dal significativo titolo "Per una svolta garantista nella giustizia penale. Mobilitiamoci!"**, nella convinzione che proprio dal piano culturale (prima ancora che da quello strettamente giuridico) occorre muovere.



Provo a spiegare perché prendendo le mosse dalla mia esperienza.

Negli oltre cinquant’anni che sono passati dal mio ingresso in magistratura (nell’ormai remoto 1970) **il quadro di riferimento legislativo del processo penale è profondamente mutato. Si può dire che è cambiato tutto**. Il potere di incidere sulla libertà personale è stato sottratto al pubblico ministero e attribuito in via esclusiva al giudice; il diritto dell’indagato di essere informato dell’inizio di un procedimento a suo carico e di essere assistito sin *ab initio* da un difensore è diventato stringente e assistito da sanzioni di nullità in caso di violazione; è scomparso il mandato di cattura obbligatorio e si sono moltiplicati gli aggettivi per descrivere le condizioni che legittimano la limitazione della libertà personale; sono stati previsti termini stringenti per la custodia cautelare e (anche) per le indagini; è stato totalmente rinnovato il processo, diventato da inquisitorio a (timidamente) accusatorio; l’odiosa espressione “libertà provvisoria” (triste ammissione che ad essere definitiva è solo la detenzione) è uscita dal vocabolario giuridico; è stato

riscritto l'art. 111 della Costituzione stabilendo in dettaglio i princìpi del "giusto processo" e del contraddittorio; sono state introdotte, per mitigare la durezza della custodia in carcere, diverse misure cautelari non detentive. E, a fianco, è intervenuta, travolgendo il mito della fissità della pena detentiva, la riforma penitenziaria, a cui sono state affiancate diverse misure alternative al carcere. **Ciononostante, il quadro della repressione si è ulteriormente aggravato**, come emerge dall'andamento del carcere, che del processo penale è il frequente epilogo. All'inizio del mio viaggio professionale, **il 31 dicembre 1969, i detenuti erano 34.852** (e sarebbero diventati 23.190 alla fine dell'anno successivo, dopo l'amnistia); 41 anni dopo, alla fine di quel viaggio, erano **67.961 e oggi siamo a 64.436. Dunque il carcere e il penale sono raddoppiati, pur – si badi – in presenza di una flessione dei reati, che hanno visto il loro tetto massimo nel 1991-92. E il riferimento al carcere deve essere la stella polare di ogni ragionamento sul processo penale ché le garanzie non sono, ovviamente, un armamentario formalistico avulso dai suoi esiti.**

Garantismo significa modello di stretta legalità nel processo e sistema predeterminato e rigoroso di garanzie per l'inquisito, nella consapevolezza che **il vincolo delle regole è il limite strutturale dell'intervento penale e l'ancoraggio fondamentale della sua legittimazione**. Esso, lungi dall'essere concessione agli "avversari" della legalità o della democrazia, è esigenza della giurisdizione, ragione prima della sua indipendenza. Ciò toglie ogni plausibilità al ricorso – pur, in concreto, assai diffuso – a prassi sostanzialistiche o a "scorciatoie" in vista di risultati ritenuti utili. Ma **il garantismo non riguarda solo il processo, bensì anche il sistema penale e rimanda alla necessità di un diritto penale *ridotto*** (in termini di fattispecie penali) e di una previsione di pene, se non *miti* (come pure sarebbe auspicabile), almeno equilibrate. Non è questa l'impostazione vincente oggi, nella stagione del populismo penale nella quale, al contrario, la funzione della repressione è enfatizzata e il pubblico ministero e il giudice sono considerati "magistrati di scopo" a cui si chiede di punire duramente e in modo esemplare alcune (ampie) categorie di cittadini per fare della repressione uno dei baluardi della convivenza. Basti considerare che – secondo una recente ricerca – **negli ultimi 30 anni sono state approvate ben 300 leggi (con una media di 10 per anno!) che hanno aumentato i reati o l'entità delle pene** (con un record in questa legislatura, nella quale i delitti e gli aggravamenti pena introdotti sono stati addirittura 60). Il garantismo, infine, deve fare i conti con il principio di uguaglianza. Alcune "battaglie" condotte sotto le sue *insegne* si muovono, invece, nella direzione opposta. È il caso di **quel "garantismo selettivo", che gradua le regole in base allo *status* sociale degli imputati proponendo due *codici* distinti, quello "dei briganti" e quello "dei galantuomini"**, diretti il primo a segnare la vita e i corpi delle persone e il secondo a misurare l'attesa che la prescrizione si sostituisca al giudice nel determinare la fuoruscita dell'indagato dal processo. Con effetti stridenti, come la regola dell'impunità per i colletti bianchi (in forza della quale in Italia la percentuale di chi sconta una pena per reati economico-finanziari è dello 0,9 per cento dei detenuti, contro il 9,8 per cento della Germania, il 6 per cento della Francia, il 5,6 per cento della Spagna).

Per spiegare appieno i suoi effetti, il garantismo ha dunque bisogno di buone leggi processuali ma, in modo altrettanto stringente, di buone leggi sostanziali. Ma non basta: ha bisogno anche – e a volte soprattutto – di buone prassi. Per voltar pagina occorre, dunque, una stagione improntata alla cultura delle garanzie, in cui i magistrati siano valutati – e si valutino – non per i risultati (spesso contingenti) ma per il rigoroso rispetto delle regole, a cominciare da quelle che presiedono alla libertà delle persone. Mentre è sotto gli occhi di tutti che oggi non è sempre così.

Di leggi, di prassi e di cultura occorre, allora, ragionare per costruire quel fronte di giuristi democratici a cui si è fatto cenno. Lo faremo a Napoli cominciando da cinque temi che possono/devono essere affrontati subito: per il loro valore in sé e per il segnale che contengono, indipendentemente dalla praticabilità attuale di cambiamenti (che vanno, in ogni caso, preparati). Mi riferisco, in particolare, ai seguenti interventi, richiamati nel manifesto introduttivo dell'incontro: 1) **l'abbandono della logica dei "pacchetti sicurezza",** che ha animato anche il decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23, convertito in legge il 24 aprile scorso; 2) **un'amnistia e un indulto**, comprensivi anche di fattispecie legate al conflitto sociale, sulla falsariga di quelli adottati con il decreto del presidente della Repubblica n. 283 del 1970 per chiudere, sotto il profilo penale, la stagione del '68 e dell'autunno caldo; 3) **modifiche appropriate del testo unico sull'immigrazione** che consentano percorsi di regolarizzazione di chi vive e lavora stabilmente in Italia (eliminando così situazioni che alimentano criminalizzazione e sfruttamento) e che assicurino, anche nei casi di trattenimento ed espulsione, i diritti fondamentali di chi vi è sottoposto; 4) **la depenalizzazione e legalizzazione delle droghe leggere**; 5) alcune **modifiche del sistema processuale**, anche rivedendo la disciplina delle impugnazioni e l'appellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze assolutorie.

In questa situazione politica – lo ripeto – un approccio siffatto può apparire poco realistico, ma occorre muoversi subito se vogliamo **creare le condizioni culturali per il cambiamento e per un impegno corale dei giuristi democratici in tale direzione.**